

Permessi di lavoro, libera circolazione e limitazione dell'immigrazione

Per lavorare in Svizzera i cittadini dei cosiddetti Stati terzi, che non fanno parte dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), hanno bisogno di un permesso di lavoro e di soggiorno. Il permesso viene concesso solo se (i) sono rispettate le condizioni salariali e lavorative in vigore in Svizzera per tale professione, (ii) non c'è alcun lavoratore residente in Svizzera, nell'UE o nell'AELS in grado e desideroso di intraprendere tale attività alle medesime condizioni (questa priorità non si applica in caso di trasferimento di dirigenti e di personale altamente qualificato da una società estera dello stesso gruppo) e (iii) si tratta di personale altamente specializzato. Il numero di autorizzazioni è fissato annualmente dal Governo.

L'Accordo del 21.06.1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC), entrato in vigore il 01.06.2002, ha gradualmente introdotto la libera circolazione, da alcuni anni completa per i cittadini dei primi 25 Stati dell'UE e ai cittadini degli 8 Stati dell'AELS. Unicamente per i fornitori di servizi il numero di autorizzazioni è limitato. Per i cittadini bulgari e rumeni la libera circolazione sarà completa dal 01.06.2016. La libera circolazione, già negoziata, non si è potuta estendere ai cittadini della Croazia, che ha aderito all'UE il 01.07.2013, a causa dell'approvazione dell'iniziativa popolare di cui sotto; tuttavia, dal 01.07.2014 il Governo svizzero autorizza un numero specifico di permessi di lavoro per loro.

Il 09.02.2014 il Popolo e i Cantoni svizzeri hanno accolto l'iniziativa popolare "Contro l'immigrazione di massa". Il nuovo articolo della Costituzione obbliga il Consiglio federale e il Parlamento a introdurre entro il 08.02.2017 un nuovo sistema che permetta di limitare l'immigrazione, salvaguardando gli interessi dell'economia svizzera. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme si continua ad applicare il regime attuale, appena descritto.

Ciononostante, per gli anni 2015 e 2016 il numero di permessi di lavoro è stato diminuito rispetto agli anni 2013 e 2014. Il Consiglio federale per questi ultimi 4 anni ha autorizzato, rispettivamente, 5.000, 5.000, 4.000 e 4.000 permessi L (4 - 12 mesi) e 3.500, 3.500, 2.500 e 2.500 permessi B (sopra i 12 mesi) per i cittadini degli Stati terzi, e di 3.000, 3.000, 2.000 e 2.000 permessi L (4 - 12 mesi) e 500, 500, 250 e 250 permessi B (sopra i 12 mesi) per i fornitori di servizi provenienti da uno Stato dell'UE-25 o dell'AELS. Il numero esiguo di permessi e la diminuzione sono stati fortemente criticati da esponenti dell'economia.

Il 07.07.2014 la Svizzera ha chiesto formalmente all'UE di rivedere l'ALC, domanda formalmente rigettata dall'UE il 24.07.2014. Da allora, il Governo svizzero sta negoziando con l'UE, in incontri sempre più ravvicinati e di alto livello, per arrivare a una soluzione consensuale che permetta da un lato di limitare l'immigrazione proveniente dall'UE (e l'AELS) tramite un'interpretazione elastica del vigente ALC e dall'altro lato l'estensione dell'ALC alla Croazia, non compromettendo, quindi, gli accordi bilaterali e allo stesso tempo rispettando quanto previsto dalla Costituzione svizzera.

Dal 11.02.2015 al 28.05.2015 ha avuto luogo la consultazione dell'avamprogetto di legge proposta dal Consiglio Federale. In seguito alle reazioni dei Cantoni, partiti, sindacati ecc., il

04.12.2015 il Consiglio federale ha deciso di proporre una cosiddetta clausola di salvaguardia unilaterale che aiuti a controllare l'immigrazione dall'UE e l'AELS in caso non si dovesse raggiungere un accordo con l'UE. Parallelamente ai colloqui in corso con l'UE, quindi, il Governo sta elaborando una clausola che permetta di gestire autonomamente l'immigrazione limitando temporaneamente i permessi. Il Governo propone di fissare un livello limite per certi tipi di permesso per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS, raggiunto il quale l'anno successivo saranno introdotti tetti massimi e contingenti, tenendo tuttavia conto degli interessi economici generali della Svizzera e delle raccomandazioni della nuova commissione sull'immigrazione che il Governo propone.

Il progetto, inoltre, vuole escludere dall'aiuto sociale gli stranieri che cercano, ma non hanno un lavoro in Svizzera, definire il momento in cui uno straniero disoccupato perde il proprio diritto di soggiorno e prevedere lo scambio di informazioni tra le varie autorità se uno straniero riceve prestazioni complementari.

Per rispettare i termini costituzionali, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il disegno di legge con la clausola di salvaguardia unilaterale entro inizio marzo 2016. Dopodiché proseguiranno, parallelamente, le discussioni del disegno di legge in Parlamento e le negoziazioni tra il Governo svizzero e l'UE.

calderan@altenburger.ch